

di Francesca Proia

Con una nota del 15 luglio scorso, Ifel fornisce chiarimenti ai Comuni sulle agevolazioni sui tributi locali concesse ai cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'Aire (Anagrafe italiana residenti all'estero).

La necessità di una nota di chiarimento nasce dalla previsione di agevolazioni in materia di Imu, Tasi e Tari, operata dal DI 47/2014 (articolo 9-bis), per gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero già pensionati nei relativi Paesi di residenza. Tale disposizione ha determinato sin da subito difficoltà applicative per i Comuni e per i contribuenti interessati, legate al riconoscimento dei requisiti per l'accesso alle suddette agevolazioni ed in particolare dello status di "pensionato".

In particolare, a seguito di numerose segnalazioni pervenute alla Fondazione, è emerso come le difficoltà siano da imputare all'impossibilità, per i contribuenti interessati, di vedersi rilasciare dalle competenti amministrazioni estere la documentazione richiesta dagli uffici comunali italiani ai fini dell'accesso al beneficio in questione. In alcuni Stati esteri non esisterebbe alcuna documentazione attestante lo stato di pensionamento, se non il cedolino di riscossione e pagamento della pensione.

I chiarimenti del Mef

Sull'argomento generale delle agevolazioni tributarie specifiche e dei requisiti da soddisfare per accedervi era già intervenuto il Dipartimento delle Finanze che, con la risoluzione n. 6 del 26 giugno 2015 ha chiarito alcuni dubbi sorti prevalentemente in ordine al requisito dell'iscrizione all'Aire ed alla fruizione del trattamento pensionistico, tralasciando però di considerare un'indicazione univoca circa il tipo di documento da esibire presso gli uffici preposti delle amministrazioni comunali, al fine di attestare lo stato di pensionato estero.

I chiarimenti forniti

E proprio al tema specifico della documentazione comprovante i requisiti per accedere all'agevolazione, l'Ifel afferma nella nota la possibilità per i comuni di ricevere una dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione); possibilità che appare esplicitamente consentita dall'articolo 46 del Dpr 445/2000, ai sensi del quale tra gli Stati, le qualità personali e i fatti comprovabili con dichiarazione sostitutiva, figura anche la qualità di pensionato.

Pertanto - prosegue l'Ifel - non si ravvisano ostacoli di sorta per l'applicazione di tale facilitazione ai cittadini italiani non residenti in Italia e appare opportuno che gli uffici comunali competenti consentano la possibilità di attestare lo stato di pensionamento avvalendosi di una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del Dpr 445/2000.

Per quanto attiene agli specifici aspetti oggetto della risoluzione n. 6/Df/2015, nella nota di commento la Fondazione condivide l'impostazione ministeriale sulla non necessaria coincidenza tra Comune di ubicazione dell'immobile e Comune di iscrizione all'Aire ai fini dell'accesso all'agevolazione.

Viene inoltre considerata opportuna la considerazione contenuta nella risoluzione n.6 relativa alla limitazione dell'agevolazione ai cittadini italiani residenti all'estero che siano percettori di pensioni in convenzione internazionale, nelle quali la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata in un Paese estero e di pensioni autonome italiane e pensioni estere. Restano esclusi dalle agevolazioni, i cittadini italiani residenti all'estero che percepiscano unicamente una pensione italiana. La ratio di tale interpretazione – commenta l'Ifel- è da rintracciarsi nella condizione prevista dalla norma, vale a dire che i contribuenti risultino «già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza», la quale si realizza solo in coincidenza dei primi due casi sopra prospettati.

Ciò chiarito, l'Ifel prosegue citando, con riserva, la precisazione del Dipartimento delle politiche fiscali che adotta un'interpretazione restrittiva che implicherebbe l'applicazione del beneficio in questione unicamente nel caso in cui vi sia coincidenza tra il Paese estero che eroga la pensione e il Paese estero di residenza. Questa interpretazione implica che non venga riconosciuta l'agevolazione per quel contribuente che, ad esempio, percepisce una pensione italo-svizzera e risiede in Francia, dando di fatto maggior rilievo alla residenza del soggetto interessato che alla condizione di "pensionato estero".

Inoltre, la nota riporta le considerazioni contenute nella risoluzione n. 6 che ammette l'accesso alle agevolazioni anche quando il contribuente percepisca, ad esempio, una pensione di invalidità. Questa possibilità, secondo il Ministero, è consentita dalla genericità della norma, la quale, non specificando il tipo di trattamento pensionistico richiesto ai fini delle agevolazioni, ammette in via implicita qualunque tipo di pensione.

La questione dell'Imu

La nota di commento infine, condivide le considerazioni ministeriali sul vincolo normativo che impedisce ai Comuni di introdurre autonomamente esenzioni ulteriori dall'Imu, per le unità immobiliari possedute da cittadini italiani all'estero. La norma sull'Imu prevede invece che i comuni possono, nell'esercizio della propria autonomia, disporre un'aliquota agevolata, ai sensi della disciplina riguardante gli "Altri immobili" che può ovviamente essere applicata alla proprietà dei residenti all'estero. Con riguardo alla Tasi e alla Tari la risoluzione prosegue ricordando che con riferimento alla Tasi i Comuni possono prevedere riduzioni di aliquota fino a disporre l'azzeramento; mentre per la Tari, ai sensi del comma 659 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, è possibile prevedere, con regolamento, «riduzioni tariffarie ed esenzioni di abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero».